

TRIBUNALE DI RAGUSA
SETTORE FALLIMENTARE

Ragusa, 2 gennaio 2013

Alla Cancelleria Fallimentare

SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

SEDE

NOVITA' PER LE NOTIFICHE E LE COMUNICAZIONI NEL PROCEDIMENTO
FALLIMENTARE INTRODOTTE CON D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONV. IN
LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221

Con l'art. 17 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, sono stati, tra l'altro, modificati:

- l'art. 92 della legge fallimentare (Avviso ai creditori e agli altri interessati), il cui testo attuale è il seguente:

“Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito, all'indirizzo di posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

- 1) Omissis;
- 2) Omissis

Omissis” (art. 17, comma 1, lett. d)

- l'art. 93 della legge fallimentare (Domanda di ammissione al passivo), il cui testo attuale è il seguente:

“La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili ed immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del D. L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e, nel termine stabilito nel primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore

indicato nell'avviso di cui all'art. 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma." (art. 17, comma 1, lett. e)

Ai sensi del quarto comma dell'art. 17 del D.L. n. 179/2012, è stato disposto che, salvo quanto previsto dal comma 3 (che prevede l'applicazione della norma di cui al comma 1, lett. a, dello stesso articolo, riguardante la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai procedimenti introdotti dal primo gennaio 2014 in poi), le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 in oggetto, comprese – quindi – le norme sopra riportate, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/12 (19 dicembre 2012), anche alle procedure concorsuali pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione prevista dagli artt. 92 (per i fallimenti), 171 (per i concordati preventivi) e 207 (per le procedure di liquidazione coatta amministrativa) e dall'art. 22 del D. L.vo 8.7.1999, n. 270 (per le procedure di amministrazione controllata).

Ne deriva che, per i fallimenti già dichiarati e per i quali il curatore, alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, non ha ancora effettuato la comunicazione ex art. 92 Legge Fallimentare ai creditori o titolari di diritti reali o personali su beni, si applicano le suddette disposizioni, onde il curatore dovrà effettuare tale comunicazione nelle forme ora previste e i creditori o titolari di diritti reali o personali su beni devono formulare le loro domande nelle forme ora previste.

Alla cancelleria compete di verificare, quando s'intendano depositare domande di insinuazione al passivo tempestive, che la procedura non sia soggetta alle nuove disposizioni.

Il giudice coordinatore del settore fallimentare

dott. Michele Palazzolo